

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3556 del 24/07/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA AGRISOL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA ANTICHE TERME, N.7 E ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E VENDITA PRODOTTI CEREALICOLI IN COMUNE DI LUGO, VIA FIUMAZZO, N.308, LOCALITÀ BELRICETTO. MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.4783/2017 DEL 11/09/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3604 del 22/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA **AGRISOL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA ANTICHE TERME, N.7 E ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E VENDITA PRODOTTI CEREALICOLI IN COMUNE DI LUGO, VIA FIUMAZZO, N.308, LOCALITÀ BELRICETTO. **MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE **N.4783/2017 DEL 11/09/2017**.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.4783/2017 dell' 11/09/2017 a favore della Ditta Agrisol Società Cooperativa Agricola per la propria attività di stoccaggio e vendita di prodotti cerealicoli, sita in Comune di Lugo, Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 28/05/2019 - assunta da ARPAE SAC con PGRA 2019/90440 del 06/06/2019 – pratica SinaDoc n. 17792/2019, dalla Ditta **AGRISOL Società Cooperativa Agricola** (C.F./P.IVA 01352530396), avente sede legale in Comune di Bagnacavallo, Via Antiche Terme, n.7, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA sopracitata con aggiornamento dell'atto, a seguito della realizzazione di una nuova trincea di carico/scarico cereali nel sito di Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto in Comune di Lugo;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **17792/2019**, emerge che:

- ➔ La Ditta AGRISOL Soc. Coop. Agricola ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 28/05/2019 apposita istanza di modifica non sostanziale dell'AUA con aggiornamento dell'atto, adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.4783/2017, a seguito della realizzazione di una nuova trincea di carico/scarico cereali;
- ➔ La nuova trincea verrà posizionata in un'area di proprietà della Società Agrintesa, per la quale è stato presentato un contratto di locazione commerciale fra Agrisol e Agrintesa; la trincea sarà posizionata a circa 70 m dal fronte strada e verranno mantenute le due trincee a bordo strada e già autorizzate, in attesa della loro delocalizzazione;
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 28/05/2019 (PGRA 2019/90440) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2019/100250);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PGRA 2019/92023);

ACQUISITA nel corso del procedimento amministrativo la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PGRA 2019/106036 del 05/07/2019) per le emissioni in atmosfera;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la Valutazione di impatto acustico (PGRA2019/114543 del 19/07/2019);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.4783/2017 a seguito di modifica non sostanziale a favore della Ditta AGRISOL Società Cooperativa Agricola – Stabilimento di Lugo, Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di stoccaggio e vendita prodotti cerealicoli, in riferimento al titolo abilitativo ambientale da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.4783/2017, a favore della Ditta **AGRISOL Società Cooperativa Agricola** (C.F./P.IVA 01352530396), avente sede legale in Comune di Bagnacavallo, Via Antiche Terme, n.7, e attività di stoccaggio e vendita di prodotti cerealicoli in Comune di Lugo, Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto, fatti salvi i diritti di terzi;

**Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;**

2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.  
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
    - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
  - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
3. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

**Condizioni:**

- La Ditta AGRISOL Soc. Coop. Agricola svolge attività di stoccaggio cereali in Comune di Lugo, Via Fiumazzo, n.308 in Località Belricetto;
- l'attività prevede: il ritiro del prodotto, la conservazione dello stesso, lo stoccaggio, l'essiccazione di mais e sorgo e la vendita;
- con la domanda di modifica non sostanziale, l'Azienda richiede l'autorizzazione per la realizzazione di una nuova trincea per il carico/scarico dei cereali. La nuova trincea verrà posizionata in un'area di proprietà della Società Agrintesa, per la quale è stato presentato un contratto di locazione commerciale fra Agrisol e Agrintesa; la trincea sarà posizionata a circa 70 m dal fronte strada e verranno comunque mantenute anche le due trincee a bordo strada e già autorizzate, in attesa della loro delocalizzazione; inoltre, in analogia alle modalità di gestione dell'altra trincea di carico/scarico, la Ditta prevede di depositare temporaneamente i cereali in attesa di spostarli nei silos di stoccaggio. I cereali che saranno stoccati provvisoriamente saranno coperti per il contenimento delle emissioni diffuse prevedendo altresì la pulizia delle superfici pavimentate con le modalità già previste nella Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse già presentata dall'azienda;
- nello stabilimento è prevista una fossa di scarico laterale collegata all'impianto di aspirazione dell'essiccatoio in modo tale che il cereale essiccato venga inviato alla fossa di scarico attraverso un sistema di tubi riducendo così la polverosità diffusa. Inoltre l'attività di scarico dall'essiccatoio alla fossa di carico viene effettuata al chiuso all'interno di un box in acciaio con coperchio per il contenimento delle polveri; tale sistema è a ciclo chiuso.
- le emissioni in atmosfera afferiscono alla fossa di scarico dei prodotti cerealicoli e al prepulitore e sono entrambe dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particolato mediante filtri a maniche; i cereali stoccati nella fossa di scarico, collocata sotto una tettoia, vengono trasferiti a un parco serbatoi verticali costituiti da 8 silos. La Ditta prevede, per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, il tamponamento della tettoia e il convogliamento dell'aria intercettata da un sistema di aspirazione dedicato, ad un filtro a maniche (E2). Il materiale cerealicolo stoccato nei silos viene trasferito tramite bocchettone di carico posto ad un'altezza di 5 metri e posto sotto la tettoia, che recapita le granaglie direttamente all'interno del cassone dell'autotreno. Su tale emissione è previsto un sistema di abbattimento del materiale particolato, mediante Filtro a maniche (E1);
- la fase di essiccazione prevede l'utilizzo di un essiccatoio mobile. Tale impianto può essere utilizzato sia per essiccare il materiale cerealicolo ancora verde sia per asciugare il materiale eventualmente bagnato. L'impianto è dotato di tramoggia di carico, riempita con pala meccanica, collegata al cilindro di carico mediante redler. Il materiale caricato viene inserito in un serbatoio dotato di miscelatore interno. Un motore diesel genera il calore necessario per l'asciugatura dei prodotti. Il materiale, una volta asciugato, viene trasportato mediante coclea ad un cilindro di scarico dal quale cadrà il materiale internamente alla pala e trasportato all'interno del box sotto la tettoia. Le emissioni provenienti dall'essiccazione vengono aspirate e convogliate a due piccoli silos;
- la ditta utilizza saltuariamente, due trincee per il deposito temporaneo e la cernita a terra dei cereali, poste in adiacenza all'impianto di carico e scarico cereali; i cereali stoccati vengono coperti con teloni per evitare la generazione di fenomeni di polverosità diffusa. I cereali vengono successivamente prelevati con l'ausilio di una pala gommata per essere trasferiti all'impianto di stoccaggio. L'impiego delle trincee prevede anche operazioni di spazzamento periodico dei piazzali antistanti, finalizzate alla eliminazione di eventuali tracce di materiale polverulento. Tali operazioni sono descritte in una apposita Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse di polveri, parte integrante dell'AUA.

**Limiti:****PUNTO DI EMISSIONE E1 – PREPULITORE – F.M. -**

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E2 – CARICO/SCARICO SOTTO TETTOIA – F.M. -**

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**EMISSIONI DA E3 A E10 – SFIATI SILOS -**

**EMISSIONE DA CORPO ESSICCANTE** - AVENTE POTENZA TERMICA NOMINALE INFERIORE A 1 MW (SCARICO MARMITTA).

Tali emissioni non sono soggette ad autorizzazione espressa rientrando nelle fattispecie di cui all'art.271, comma 1) rispettivamente alle lettere m) - *“silos per materiale da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per materiali vegetali”* - e v-bis - *“impianti di essiccazione di materiale vegetale impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MWt, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MWt se alimentati a metano o a GPL o a Biogas”* -

**Prescrizioni:**

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM	Determinazione delle nebbie oleose

759	
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32	Determinazione della concentrazione di fenoli

NIOSH 2546	
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Rispetto all'utilizzo delle trincee posizionate sul fronte strada e in attesa della loro delocalizzazione in altra area idonea, la Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare la polverosità diffusa. In particolare le trincee devono essere immediatamente coperte alla fine dello scarico e deve essere effettuata adeguata pulizia nell'area di scarico;
5. Sul lato strada deve essere prevista una rete del tipo "antipolvere" di altezza tale da consentire la necessaria funzione frangivento secondo quanto disposto dalle norme vigenti. La Ditta deve inoltre mantenere in buono stato le alberature presenti e a sostituire le eventuali alberature mancanti, al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere dispersioni di polveri in tutto il lato dello stabilimento che si affaccia sulla strada ad uso pubblico;
6. La Ditta è tenuta al rispetto di quanto indicato nella Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse, parte integrante e sostanziale della presente AUA;
7. **La Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale competente, l'attivazione e l'utilizzo della nuova trincea di carico/scarico cereali.**
8. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale, le eventuali anomalie degli stessi e la sostituzione delle maniche filtranti;
- L'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e delle trincee.

## Procedura operativa per lo spazzamento e pulizia dei piazzali

Come già descritto nella documentazione precedentemente consegnata, la pulizia delle aree esterne viene già effettuata con una certa periodicità. Per tali operazioni si utilizza una **macchina spazzatrice**. La ditta adotterà una programmazione delle pulizie **con cadenza consona allo stato di pulizia dei piazzali**. A tale scopo verrà introdotto un apposito registro nel quale verranno verbalizzati gli interventi indicando volta per volta gli addetti che effettueranno le operazioni di manutenzione dell'area.

Si ritiene tuttavia necessario specificare le attività di pulizia svolte nel piazzale antistante le trincee. Poiché le aree di trincea risultano utilizzate saltuariamente e con quantità di materiale modesta si ribadisce la loro non significatività in termini di emissione diffusa. Tali trincee risultano inoltre dotate di appositi teli utilizzati come copertura. Il materiale che verrà stoccato in trincea è cereale verde, quindi a ridotta polverosità per propria natura. Il materiale verde in trincea non sosterrà per più 24-48 ore dall'arrivo.

In relazione alle esigenze produttive dello stabilimento, la pulizia delle trincee e dei piazzali antistanti le stesse potrà avvenire:

- Alla mattina prima dell'inizio delle attività ordinarie;
- Alla sera al termine delle attività ordinarie;
- Conseguentemente allo svuotamento totale delle trincee se in orari differenti dai precedenti
- Oppure al bisogno a seguito di eventi accidentali.

La pulizia potrà avvenire, in relazione alla superficie:

- Mediante l'utilizzo di una apposita macchina spazzatrice marca ISAL modello WB 105
- Mediante spazzamento manuale

Anche le operazioni di pulizia dei piazzali antistanti le trincee verranno annotate mensilmente nel "Registro autocontrollo pulizia area cortiliva esterna dell'Impresa" allegato alla documentazione di AUA consegnata.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**